

Titolo

Processo sportivo in genere – corretta instaurazione del contraddittorio in primo grado – è questione rilevabile d'ufficio

Descrizione

E' principio processuale fondamentale che ogni decisione debba essere resa nel contraddittorio delle parti e cioè che queste ultime siano effettivamente poste in grado di rappresentare adeguatamente al giudice le proprie ragioni, formulando domande ed eccezioni, controdeducendo e replicando alle richieste e alle tesi avversarie. Ciò vale anche per il processo sportivo che, secondo la puntuale previsione del comma 1 dell'art. 44 CGS, *"attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo"*. La verifica della corretta instaurazione del contraddittorio e cioè che la domanda giudiziale sia stata ritualmente portata a conoscenza della parte avversa, che quest'ultima abbia potuto effettivamente ed adeguatamente svolgere le proprie difese e che, per quanto riguardo lo svolgimento del processo, le parti siano state ritualmente e correttamente informate del giorno (e dell'ora) in cui esso si sarebbe svolto, costituisce questione rilevabile d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di presupposto processuale cioè di una condizione di validità del processo.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 48/CFA/2021-2022/A

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 44 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0048 CFA del 24 dicembre 2021 (Procuratore federale interregionale/A.S.D. Paolana)